



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 169 del 31-12-13

ORIGINALE

Oggetto: SUPPORTO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DECIMOMANNU

L'anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di dicembre, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 09:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA	SINDACO	P
CADEDDU MONICA	VICE-SINDACO	P
ARGIOLAS ROSANNA	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
TRUDU LEOPOLDO	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 195 del 30.12.2013, presentata dal Sindaco e predisposta dal Responsabile del Settore competente avente per oggetto "SUPPORTO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DECIMOMANNU";

Visti:

- il Decreto legislativo "267/2000 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" il quale prevede che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- lo Statuto Comunale il quale all'art. 5 testualmente recita: " Il Comune ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio omissis....." e " rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico";
- il predetto statuto prevede altresì che il Comune promuova iniziative mirate allo sviluppo economico, a stimolare e sviluppare l'artigianato e l'impresa artigiana in funzione della valorizzazione della produzione locale e della tutela del consumatore;

Atteso che le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del Comune;

Considerato che l'Amministrazione, in questo difficile momento di crisi economica per le attività produttive locali, intende realizzare iniziative per la promozione delle attività produttive locali mirate allo sviluppo economico e alla valorizzazione della produzione locale da realizzarsi tramite il Centro Commerciale naturale X di Decimomannu;

Visto lo Statuto dell'Associazione "Associazione Centro Commerciale Naturale Decimomannu" anche detto " ccn.Decimomannu";

Atteso che il C.C.N. intende realizzare anche il sito web ove promuovere l'attività del Centro commerciale naturale e ospitare le notizie riguardanti le attività produttive operanti nel territorio di Decimomannu;

Considerato che

- l'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
- il successivo comma 9 dell' art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 dispone che, sempre a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

DATO ATTO CHE:

→ in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011;

Atteso che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia

la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."

- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

Considerato pertanto che in quest' ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell' Ente, che quest' ultimo svolge normalmente attraverso l' opera di terzi e nell' interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 della Costituzione";

Atteso pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

Considerato che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita competenze proprie;

Atteso che in questo momento di grave crisi economica si ritiene opportuno supportare le attività produttive con iniziative di animazione turistica, che possano in qualche modo contribuire a incentivare le vendite e a dare adeguata pubblicità;

Atteso che tali iniziative costituiscono altresì un evento di animazione turistica;

Ritenuto sostenere economicamente la suddetta iniziativa concedendo un supporto economico di € 650,00 al Centro Commerciale Naturale di Decimomannu per la realizzazione del sito web destinando a tal fine le risorse economiche pari a € 650,00 disponibili al capitolo 11433/174/2013;

Acquisiti preventivamente i pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Amministrativo, Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 24/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 195 del 30.12.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 25/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 195 del 30.12.2013 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni dette in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

Di destinare la somma di € 650,00 disponibili al capitolo 11433/174/2013 per supportare l'attività del Centro Commerciale Naturale Decimomannu e in particolare per la realizzazione del sito web al fine di promuovere l'attività del Centro commerciale naturale e rappresentare e valorizzare le attività produttive operanti nel territorio di Decimomannu;

Il Responsabile del Settore amministrativo provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa e all'erogazione a seguito di presentazione di apposito rendiconto sulle attività realizzate e sulle spese sostenute.

il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Anna Paola Marongiu

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Donatella Garau

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Amministrativo
Garau Donatella

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario
Casula Maria Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **03/01/2014** al **17/01/2014** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- ☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Benedetta Fadda